

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA

AGENZIA GENERALE DI _____ POLIZZA N. _____

POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELL'EVENTUALE RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI, AIUTI, PREMI ECC. E RELATIVI ANTICIPI CONCESSI A NORMA DI DIRETTIVE COMUNITARIE, LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI.

PREMESSO CHE:

l'Associazione _____ con sede in _____ Via _____, C.F. _____, P.IVA n. _____ (in seguito brevemente "Contraente" o "Soggetto Beneficiario") ha richiesto in data _____ alla Regione Lazio Direzione Cultura, Politiche giovanili e della famiglia, Pari opportunità, Servizio civile (in seguito brevemente "Regione Lazio" o "Ente garantito"), un contributo di Euro _____ per il progetto denominato _____ acquisito al protocollo con n. _____ del _____, a valere sull'Avviso "*Avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di associazioni senza scopo di lucro che operano nella conservazione e nella promozione della storia e della cultura delle donne, nell'azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere*" approvato con determinazione dirigenziale n. G16369 del 3 dicembre 2025;

con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato il progetto presentato e concesso il contributo richiesto;

il Soggetto beneficiario ha sottoscritto l'atto di accettazione del contributo, acquisito agli atti della Regione Lazio con prot. n. _____ del _____;

il Soggetto Beneficiario ha comunicato alla Regione Lazio, con il suddetto Atto di accettazione in data _____ prot. n. _____, la scelta del pagamento in due soluzioni:

- ✓ erogazione a titolo di anticipazione dell'importo di euro _____ pari al 70% del contributo concesso;
- ✓ erogazione a saldo della quota residua del contributo concesso;

l'erogazione dell'anticipazione concessa sarà eseguita da Lazio Innova S.p.A. a fronte di specifica autorizzazione della Regione Lazio, sul conto corrente bancario dell'Impresa/Associazione IBAN _____;

detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria per un importo complessivo pari al valore dell'anticipazione richiesta e, pertanto, l'importo garantito dal presente atto è di euro _____ (diconsi euro _____)

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Società _____ con sede legale in _____ Via _____ (in seguito brevemente la "Società") iscritta nel registro delle imprese di _____ al n. _____, indirizzo PEC _____ autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed inclusa nell'elenco emanato in attuazione del disposto dell'art. 1, lett. C, della Legge n. 348 del 10/6/1982 e successive modifiche ed integrazioni, a mezzo del sottoscritto/a, Signor/ra _____ nato/a a _____, il _____ nella sua qualità di _____, dichiara di costituirsi, come con il presente atto, si costituisce

FIDEIUSSORE

nell'interesse del Contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ed a favore della Regione Lazio domiciliata in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, fino alla concorrenza di Euro _____ per il caso in cui il Contraente fosse tenuto a restituire in tutto o in parte l'anticipazione predetta, oltre a quanto più avanti specificato nelle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

ARTICOLO 1 – EFFICACIA DELLA GARANZIA

La garanzia prestata con la presente polizza ha durata fino al _____. Qualora entro trenta giorni dalla menzionata scadenza non sia pervenuta alla Società da parte della Regione la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata per un ulteriore anno.

Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società l'originale della polizza restituitagli dall'Ente Garantito con annotazione di svincolo; oppure una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

La garanzia, inoltre, avrà pieno effetto, indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che sarà in seguito prestata a favore della Regione Lazio o comunque in relazione allo stesso oggetto.

ARTICOLO 2 – AVVISO DI SINISTRO - PAGAMENTO

Qualora ricorrano i presupposti per l'escussione, totale o parziale, della garanzia prestata con la presente polizza, la Regione Lazio, con comunicazione inviata a mezzo PEC alla Società e per conoscenza al Contraente, richiederà alla Società il versamento della somma dovuta, al quale provvedere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

L'ammontare del rimborso dovuto dalla Società include l'importo anticipato dalla Regione Lazio, gli oneri, le spese legali e gli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di revoca, al tasso legale tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 3 – OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ

La Società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al precedente art. 2, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata dalla Regione o da Lazio Innova cui, peraltro, non potranno essere opposte eccezioni, da parte della Società stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta da parte del Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in scioglimento o liquidazione.

La Società accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dalla Regione Lazio venga specificato il numero del conto corrente aperto presso l'Istituto di Credito che sarà a tale scopo indicato, sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Resta inteso che la Società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente.

La presente garanzia viene altresì rilasciata con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti della Regione Lazio o di Lazio Innova.

ARTICOLO 4 - SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO GARANTITO

Regione Lazio è dispensata dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., in quanto la Società resterà obbligata, in deroga a tale disposizione, anche se la Regione Lazio non avrà proposto le sue istanze contro il Contraente o non le abbia continuate.

ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO GARANTITO

Per la determinazione delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito faranno piena prova in qualsiasi sede contro la Società e i suoi aventi causa le risultanze delle scritture contabili della Regione Lazio e la loro documentazione, fermo restando che la Regione Lazio non sarà tenuta a dare di propria iniziativa al Contraente alcuna comunicazione in ordine alla situazione dei conti e in genere ai rapporti con il Contraente.

ARTICOLO 6 – PREMIO - RINNOVI - PROROGHE

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito dalla Società.

Il mancato pagamento da parte del Contraente del premio o dei supplementi di premio dovuti ai sensi del precedente art. 1 non potrà essere opposto a Lazio Innova o alla Regione Lazio.

ARTICOLO 7 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ARTICOLO 8 - DEPOSITO CAUTELATIVO

Il Contraente può essere tenuto a costituire il deposito cautelativo, in pegno, presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima e la sua mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta a Regione Lazio dalla Società.

ARTICOLO 9 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti ad essi dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ARTICOLO 10 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni o notificazioni dipendenti dalla presente polizza fideiussoria dovranno essere fatte esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, indirizzata presso le sedi sociali delle rispettive società, così come risultanti dal frontespizio della stessa polizza.

ARTICOLO 11 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Regione Lazio per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso in ordine alla esecuzione e/o interpretazione del presente contratto.

Per quanto attiene, invece, ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, li _____

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

LA SOCIETA'

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 1) Efficacia della garanzia;

Art. 2) Avviso di sinistro – Pagamento;

Art. 3) Obbligazioni della Società;

Art. 4) Scadenza delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito;

Art. 5) Determinazione delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito;

Art. 6) Premio - rinnovi - proroghe;

Art. 7) Rivalsa delle spese di recupero;

Art. 8) Deposito cautelativo;

Art. 9) Imposte e Tasse;

Art. 10) Forma delle comunicazioni alla società;

Art. 11) Foro competente.

_____, li _____

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

LA SOCIETA'

N.B.: Eventuali ulteriori condizioni che venissero concordate tra Società e Contraente non dovranno modificare la posizione contrattuale dell'Ente Garantito